

**ESNA-SOA**

Società Organismo di Attestazione S.p.A.

ORDINE  
DEGLI  
INGEGNERI  
DELLA PROVINCIA  
DI PADOVA

FONDAZIONE  
INGEGNERI  
PADOVA



Ordine degli Architetti  
Pianificatori Paesaggisti  
e Conservatori  
della Provincia di Padova

**ANCE** | VENETO



Associazione  
Trentina  
dell'Edilizia

## GLI APPALTI DI LAVORI

## DOPO IL DECRETO SBLOCCA-CANTIERI

Le novità per imprese e stazioni appaltanti

Padova, 3 ottobre 2019

Avv. Francesca Ottavi - Direzione Legislazione Opere Pubbliche –

**ANCE** | ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
COSTRUTTORI EDILI

PADOVA | 03 OTTOBRE 2019

[www.esnasoa.it](http://www.esnasoa.it)

## PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA RIFORMA del 2016

- **RAZIONALIZZAZIONE, SEMPLIFICAZIONE** della normativa e delle procedure, soprattutto sottosoglia
- **MIGLIORE QUALIFICAZIONE** di tutti i soggetti coinvolti (imprese, progettisti, stazioni appaltanti) e **CENTRALIZZAZIONE DELLA COMMITTENZA**
- Maggiore tutela della **TRASPARENZA, CONCORRENZA E LEGALITA'** (PIU' POTERI ALL'ANAC)
- **CENTRALITA' DELLA PROGETTAZIONE**
- **NO DEROGHE**
- Aumento della **DISCREZIONALITA'** in capo alle stazioni appaltanti (visione comunitaria)

## PUNTI CHIAVE DELLA RIFORMA del 2016

- 1) **DISCIPLINA DEGLI APPALTI SOTTOSOGLIA (ART. 36)**
- 2) **QUALIFICAZIONE E AGGREGAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI (ARTT 36,37)**
- 3) **DIVIETO DI APPALTO INTEGRATO (ART.59)**
- 4) **NOMINA ESTERNA DEI COMMISSARI DI GARA NELL'OEPV (ARTT 77/78)**
- 5) **MOTIVI DI ESCLUSIONE (ART. 80)**
- 6) **SOCCORSO ISTRUTTORIO (ART. 83, COMMA 5)**
- 7) **CRITERI DI AGGIUDICAZIONE (ARTT. 95 E 97)**
- 8) **SUBAPPALTO**
- 9) **NUOVO RUOLO DELL'ANAC (ART. 211, 213)**

A distanza di **3 anni** dalla sua entrata in vigore,  
quasi tutti i punti qualificanti della riforma del 2016

- sono rimasti **inattuati**

oppure

- sono stati **rivisti**

## PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA RIFORMA del 2016

- **RAZIONALIZZAZIONE, SEMPLIFICAZIONE** della normativa e delle procedure, soprattutto sottosoglia
- **MIGLIORE QUALIFICAZIONE** di tutti i soggetti coinvolti (imprese, progettisti, stazioni appaltanti) e **CENTRALIZZAZIONE DELLA COMMITTENZA**
- Maggiore tutela della **TRASPARENZA, CONCORRENZA E LEGALITA'** (PIU' POTERI ALL'ANAC)
- **CENTRALITA' DELLA PROGETTAZIONE**
- **NO DEROGHE**
- Aumento della **DISCREZIONALITA'** in capo alle stazioni appaltanti (visione comunitaria)

**ESNA-SOA**

Società Organismo di Attestazione S.p.A.

ORDINE  
DEGLI  
INGEGNERI  
DELLA PROVINCIA  
DI PADOVA

FONDAZIONE  
INGEGNERI  
PADOVA



Ordine degli Architetti  
Pianificatori Paesaggisti  
e Conservatori  
della Provincia di Padova

**ANCE** | VENETO



Associazione  
Trentina  
dell'Edilizia

**Agosto 2018**

## La Consultazione pubblica lanciata dal Mit sul Codice dei Contratti

Avv. Francesca Ottavi - Direzione Legislazione Opere Pubbliche –

**ANCE** | ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
COSTRUTTORI EDILI

PADOVA | 03 OTTOBRE 2019

[www.esnasoa.it](http://www.esnasoa.it)

**ESNA-SOA**

Società Organismo di Attestazione S.p.A.

ORDINE  
DEGLI  
INGEGNERI  
DELLA PROVINCIA  
DI PADOVA

FONDAZIONE  
INGEGNERI  
PADOVA



Ordine degli Architetti  
Pianificatori Paesaggisti  
e Conservatori  
della Provincia di Padova

**ANCE** | VENETO



Associazione  
Trentina  
dell'Edilizia

**Totale 1.908 contributi.**

Avv. Francesca Ottavi - Direzione Legislazione Opere Pubbliche –

**ANCE** | ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
COSTRUTTORI EDILI

PADOVA | 03 OTTOBRE 2019

[www.esnasoa.it](http://www.esnasoa.it)

Richieste di **profonda modifica** riguardo a:

- ❖ la **soft law e le linee guida** (art. 213), con una sostanziale richiesta di superamento dell'esperienza che avrebbe determinato incertezza e instabilità del quadro normativo;
- ❖ il **subappalto** (art. 105);
- ❖ i **criteri di aggiudicazione** (art. 95 commi 4 e 5);
- ❖ la **disciplina dell'anomalia** (art. 97 commi 2 e 3);
- ❖ i **motivi di esclusione** (art. 80);
- ❖ Le S.A. hanno anche proposto la riforma della disciplina delle **commissioni giudicatrici e dell'albo dei commissari presso l'ANAC** (art. 77, commi 1 e 3).

## PROCEDURA DI INFRAZIONE EUROPEA

Con lettera di messa in **mora del 24 gennaio scorso**, la Commissione Europea ha contestato la non conformità alle Direttive Europee in materia di contratti pubblici, di alcune disposizioni del Codice Appalti (d.lgs. 50/2016), invitando il Governo italiano a rispondere entro due mesi.

## Principali contestazioni in tema di subappalto

- 1. il divieto di subappaltare più del 30% complessivo del contratto e più del 30% dell'importo delle opere ad alto contenuto tecnologico** (art. 105, commi 2 e 5) in quanto costituiscono limitazioni quantitative, apposte in via generale ed astratta, non previste dal diritto europeo.
- 2. l'obbligo di indicare una terna di subappaltatori in gara**, negli appalti sopra soglia comunitaria e indipendentemente dall'importo, laddove siano presenti attività ad alto rischio di infiltrazione mafiosa (art. 105, comma 6).
- 3. il divieto di subappalto "a cascata"** (art. 105, comma 19), in quanto impedisce, in modo "generale e universale", che le prestazioni subappaltate possano essere oggetto di ulteriore subappalto.
- 4. il divieto di affidare il subappalto a soggetti che abbiano partecipato alla medesima procedura** (art. 105, comma 4, lett. a). Tale limitazione, ad avviso della Commissione, è incompatibile con il diritto europeo, in quanto contrasta con il principio di proporzionalità

## Corte di Giustizia UE Causa C-63/18 Lombardi

La **Corte di Giustizia dell'Unione Europea**, a seguito della domanda di pronuncia pregiudiziale depositata dal TAR Lombardia il 1° febbraio 2018, con la sentenza del 26 settembre 2019 (Causa C-63), **ha dichiarato non compatibile con la direttiva 2014/24** la normativa italiana - art. 105, comma 2, del D.lgs. 50/2016 - che limita la possibilità di subappaltare **nella misura del 30% dell'importo complessivo del contratto**

**ESNA-SOA**

Società Organismo di Attestazione S.p.A.

ORDINE  
DEGLI  
INGEGNERI  
DELLA PROVINCIA  
DI PADOVA

FONDAZIONE  
INGEGNERI  
PADOVA



Ordine degli Architetti  
Pianificatori Paesaggisti  
e Conservatori  
della Provincia di Padova

**ANCE** | VENETO



Associazione  
Trentina  
dell'Edilizia

## **Il Decreto Legge «Sblocca cantieri» (DL 32/2019)**

**convertito con la legge 14 giugno 2019 n. 55**

Avv. Francesca Ottavi - Direzione Legislazione Opere Pubbliche –

**ANCE** | ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
COSTRUTTORI EDILI

**PADOVA | 03 OTTOBRE 2019**

[www.esnasoa.it](http://www.esnasoa.it)

Le disposizioni trovano applicazione con riferimento alle **procedure i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati a far data dal 18 giugno 2019**, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, **alla medesima data, non siano ancora stati trasmessi gli inviti a presentare offerta (art.1, comma 21)**.

Nel caso in cui **le disposizioni** introdotte con il decreto legge **abbiano trovato conferma nella legge di conversione**, le stesse **si applicano senza soluzione di continuità, a decorrere dal 19 aprile 2019**, data di entrata in vigore del citato decreto.

**Viceversa**, per quanto riguarda **le previsioni modificate o abrogate** dalla legge di conversione, esse **potranno trovare applicazione** unicamente nei confronti dei contratti derivanti da bandi o inviti adottati antecedentemente all'entrata in vigore della legge, e quindi **fino al 17 giugno 2019**.

## Impianto generale della legge

Viene confermata la suddivisione **in 3 Capi**:

- *Capo I - Norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali, e di rigenerazione urbana;*
- *Capo II - Disposizioni relative agli eventi sismici della regione Molise e dell'area Etnea;*
- *Capo III - Disposizioni relative agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009, del nord e del centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola di Ischia nel 2017.*

Il numero complessivo degli articoli, tuttavia, è aumentato, per effetto dell'inserimento di nuove disposizioni.

**L'articolo 1** consta di **30 commi**, **in gran parte innovativi** rispetto alla versione originaria del provvedimento.

Il nuovo testo, risultante dalla riscrittura dell'articolo in esame operata durante l'esame al Senato, dispone che, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle norme dell'UE, **non trovano applicazione una serie di norme** del Codice dei contratti pubblici, **fino al 31 dicembre 2020**

## Ritorno al Regolamento generale

Il Governo dovrà adottare, **entro 180 giorni** dall'entrata in vigore della legge di conversione (rectius **entro dicembre 2019**) il , un **Regolamento Unico** recante disposizioni di esecuzione attuazione e integrazione del Codice, nell'ambito del quale **verranno assorbiti parte delle Linee Guida Anac e dei Decreti Ministeriali** medio tempore adottati in attuazione del Codice stesso.

Si tratta, in particolare, dei provvedimenti adottati in materia di **requisiti dei progettisti** (art. 24, comma 2); compiti del **RUP** (31, comma 5); **procedure sotto soglia UE** (36, comma 7); **elenco categorie SIOS** (89, comma 11); **verifica di conformità e di collaudo** (111, commi 1 e 2); **qualificazione, progettazione e collaudo nel settore beni culturali** (146, comma 4; 147 commi 1 e 2; 150, comma 2).

## Ritorno al Regolamento generale

In fase di conversione sono state introdotte **alcune modifiche**

**a) le 3 linee guida e i 7 decreti ministeriali** rimarranno **transitoriamente in vigore** dall'entrata in vigore del Regolamento **a 2 condizioni**

- 1) in quanto compatibili con il Codice** (e quindi con le modifiche ad esso apportato dallo stesso DL Sblocca Cantieri)
- 1) non oggetto delle procedure di infrazione** aperte dalla Commissione Europea, in tema di pagamenti della P.A. (n. 2017/2090) e per violazione delle direttive UE 2014, nn. 23,24 e 25, in materia di contratti pubblici (n. 2018/2273).

**b) Ai soli fini dell'archiviazione** delle suddette procedure d'infrazione, **viene consentito al MIT e all'ANAC di modificare** i provvedimenti già adottati in materia.

## Ritorno al Regolamento generale

- c) **vengono precisati i contenuti del nuovo Regolamento**, che sarà chiamato a regolare le seguenti materie:
- a) nomina, ruolo e compiti del **responsabile del procedimento**;
  - b) **progettazione** di lavori, servizi e forniture, e **verifica del progetto**;
  - c) sistema di **qualificazione e requisiti degli esecutori** di lavori e dei contraenti generali;
  - d) **procedure di affidamento e realizzazione** dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;
  - e) **direzione dei lavori e dell'esecuzione**;
  - f) **esecuzione** dei contratti di lavori, servizi e forniture, **contabilità, sospensioni e penali**;
  - g) **collaudo** e verifica di conformità;
  - h) affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici;
  - i) lavori riguardanti **i beni culturali**.

## Ritorno al Regolamento generale

A decorrere **dalla data di entrata in vigore del Regolamento**

sulle **materie oggetto** del  
Regolamento

**soppresse**  
**tutte le linee guida cd “non**  
**vincolanti”**

(articolo 213, comma 2)

sulle **materie diverse** da quella  
oggetto del Regolamento

**resteranno in vigore**  
**i provvedimenti già adottati o**  
**ancora da adottare**

***Norma di chiusura***

**abrogazione delle linee guida**  
**comunque in contrasto con il Regolamento**

## Consultazione del MIT sul Regolamento Unico

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha avviato, il 15 luglio u.s., la **consultazione pubblica** sulla stesura del nuovo Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti pubblici (D.lgs. 50/2016), come previsto dal DL «Sblocca cantieri».

La consultazione si è chiusa il **2 settembre u.s.**

## Qualificazione degli operatori economici

**Viene confermato l'arco temporale di riferimento per la comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, funzionali al conseguimento dell'attestazione SOA .**

**Si passa, infatti, dall'attuale decennio, ai **quindici anni** antecedenti il contratto con la SOA.**

## Procedure negoziate **fino ad 1 milione di euro**

Il legislatore, in fase di conversione del decreto legge, ha **reintrodotto la possibilità** – abrogata dalla versione iniziale del testo - **di fare ricorso alla procedura negoziata senza bando per gli appalti fino ad 1 milione di euro**, seppur con alcune novità rispetto alla disciplina originaria del Codice.

## Procedure negoziate fino ad 1 milione di euro

Il nuovo articolo 36 prevede le seguenti modalità di affidamento dei lavori pubblici:

- **fino a 40 mila euro, affidamento diretto**, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- **da 40 a 150 mila euro, affidamento diretto** previa **valutazione di 3 preventivi**, ove esistenti;
- **da 150 a 350 mila euro, procedure negoziate** senza bando **con invito** ad almeno **10 operatori** economici, ove esistenti;
- **da 350 mila ad 1 milione di euro, procedure negoziate** senza bando con invito ad almeno **15 operatori** economici, ove esistenti;
- **sopra 1 milione di euro**, obbligo di ricorrere alla **procedura aperta**.

## **LG 4 ANAC** su sottosoglia delibera Consiglio del 10 luglio 2019

### **Paragrafi MODIFICATI**

**1.5 - verifica dell' interesse transfrontaliero**

**2.2 - valore stimato dell'appalto – opere di urbanizzazione**

**2.3 - applicazione art 35, comma 11**

**5.2.6 lettera j) – esclusione automatica delle offerte anomale in assenza di interesse transfrontaliero**

## **LG 4 ANAC** su sottosoglia delibera Consiglio del 10 luglio 2019

### **Principali paragrafi ANCORA APPLICABILI**

**1.4 possibile ricorso alle procedure ordinarie per assicurare il massimo confronto concorrenziale**

**3 – principi comuni**

**3.3 – favor participationis PMI**

**3.4 – obblighi di trasparenza**

**3.6 – principi di rotazione degli inviti e degli affidamenti**

**4.2. – affidamenti diretti fino a 40.000 euro**

**4.3.1 – criteri di selezione, scelta del contraente e obbligo di motivazione (fino a 40.000)**

**5.1.4 - affidamenti tra 40.000 e 150.000 - regime di pubblicità dell'attività di esplorazione**

## **LG 4 ANAC** su sottosoglia delibera Consiglio del 10 luglio 2019

### **Paragrafi non più applicabili**

**3.5 – minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4**

**5.2- confronto competitivo per gli affidamenti tra 40.000 e 150.000 (oggi valutazione 3 preventivi + libera)**

**6 - procedura negoziata per lavori sopra i 150.000 e fino ad 1 mln di euro**

**(salvo i principi di trasparenza o obbligo di motivazione, di rotazione, i requisiti generali e l'articolazione della procedura in tre fasi: a) indagini di mercato o consultazione elenchi; b) confronto competitivo tra gli invitati e scelta dell'affidatario ; c) stipulazione del contratto)**

## Esclusione automatica offerte anomale e sistema “antiturbativa”

È stata innalzata, da 2 milioni di euro, **fino alla soglia comunitaria**, la possibilità per le amministrazioni di utilizzare il criterio del massimo ribasso, con **obbligo di applicare l'esclusione automatica delle offerte anomale**,

**laddove l'appalto**

- **non presenti carattere “transfrontaliero” e**
- **il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a 10.**

## Esclusione automatica offerte anomale e sistema “antiturbativa” –

È stato **modificato il cd. sistema “antiturbativa”**, finalizzato a determinare la soglia di anomalia delle offerte.

In particolare, è stato eliminato il meccanismo di sorteggio tra 5 diversi possibili metodi matematici, prevedendo soltanto **2 metodi alternativi**, scelti in base al fatto che il numero delle offerte ammesse sia inferiore o superiore a 15.

## Riepilogo

| <b>N. offerte ammesse</b> | <b>Calcolo soglia anomalia</b>                | <b>Eclusione automatica</b> | <b>Rif.</b>        |
|---------------------------|---|-----------------------------|--------------------|
| <b>da 1 a 4</b>           | Nessun calcolo della soglia di anomalia       | <b>No</b>                   | art. 97, co. 3-bis |
| <b>da 5 a 9</b>           | Calcolo della soglia di anomalia semplificato | <b>No</b>                   | art. 97, co. 3-bis |
| <b>da 10 a 14</b>         | Calcolo della soglia di anomalia semplificato | <b>Si</b>                   | art. 97, co. 2-bis |
| <b>da 15</b>              | Calcolo della soglia di anomalia ordinario    | <b>Si</b>                   | art. 97, co. 2     |

# Criterio soglia anomalia quando il numero delle offerte è pari o superiore a 15

## Lettera a) - Taglio delle ali, calcolo somma e media

**Calcolo della somma e della media aritmetica** dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con **esclusione del 10%** (il cd. **taglio delle ali**), **arrotondato all'unità superiore**, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso.

Esempio:

|    | <b>Impresa</b> | <b>Ribasso %</b> |
|----|----------------|------------------|
| 1  | Amiata         | 11,7080          |
| 2  | Bernina        | 17,1700          |
| 3  | Cristallo      | 19,0100          |
| 4  | Duranno        | 19,4910          |
| 5  | Etna           | 24,5967          |
| 6  | Fuji           | 25,1089          |
| 7  | Grigna         | 26,2390          |
| 8  | Hymettus       | 26,3210          |
| 9  | Incahuasi      | 27,2278          |
| 10 | Lavaredo       | 30,5529          |
| 11 | Marmolada      | 31,7380          |
| 12 | Nanda Devi     | 34,2566          |
| 13 | Ortles         | 36,1968          |
| 14 | Pratello       | 37,1587          |
| 15 | Qatar          | 37,2550          |
| 16 | Resegone       | 38,2327          |

### 1. Conteggio offerte presentate:

Imprese offerenti: Amiata, Bernina, Cristallo, Duranno, Etna, Fuji, Grigna, Hymettus, Incahuasi, Lavaredo, Marmolada, Nanda Devi, Ortles, Pratello, Qatar, Resegone = **16**.

### 2. Taglio Ali:

- **Calcolo 10% di 16 = 1,6**, arrotondato in eccesso a **2**, come unità superiore.
- Eliminazione di 2 offerte di minor ribasso (**Amiata e Bernina**) e di 2 maggior ribasso (**Qatar e Resegone**).

### 3. Somma dei ribassi percentuali:

- $19,0100 + 19,4910 + 24,5967 + 25,1089 + 26,2390 + 26,3210 + 27,2278 + 30,5529 + 31,7380 + 34,2566 + 36,1968 + 37,1587 = \mathbf{337,8974 (SRP)}$ .

### 4. Media aritmetica dei ribassi percentuali:

- $SRP \div n. \text{ di offerte} = \mathbf{MAR}$

$$337,8974 \div 12 = \mathbf{28,1581.}$$

|    | <b>Impresa</b>       | <b>Ribasso %</b> |
|----|----------------------|------------------|
| 1  | Amiata               | 11,7080          |
| 2  | Bernina              | 17,1700          |
| 3  | Cristallo            | 19,0100          |
| 4  | Duranno              | 19,4910          |
| 5  | Etna                 | 24,5967          |
| 6  | Fuji                 | 25,1089          |
| 7  | Grigna               | 26,2390          |
| 8  | Hymettus             | 26,3210          |
| 9  | Incahuasi            | 27,2278          |
| 10 | Lavaredo             | 30,5529          |
| 11 | Marmolada            | 31,7380          |
| 12 | Nanda Devi           | 34,2566          |
| 13 | Ortles               | 36,1968          |
| 14 | Pratello             | 37,1587          |
| 15 | Qatar                | 37,2550          |
| 16 | Resegone             | 38,2327          |
|    | <b>Somma ribassi</b> | <b>337,8974</b>  |
|    | <b>Media ribassi</b> | <b>28,1581</b>   |

**Le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori;** qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare al fine del successivo calcolo della soglia.

Da notare che **l'Adunanza plenaria** del Consiglio di Stato (19/9/2017, n. 5) aveva preferito il criterio **del c.d. blocco unitario o c.d. criterio relativo**, che impone di considerare, ai fini della determinazione matematica della soglia di anomalia, le offerte con identico ribasso quali offerta unica, vuoi che si collochino al margine delle ali, vuoi che si collochino all'interno delle stesse, al c.d. criterio assoluto, che impone, all'incontro, la distinta considerazione delle singole offerte, pur quando caratterizzate dal medesimo ribasso.

## Lettera b) - Calcolo media scarti

**Calcolo dello scarto medio aritmetico** dei ribassi percentuali **che superano** la media calcolata ai sensi della lettera a).

*Esempio:*

### 1) Calcolo dei singoli scarti:

– RSO (ribasso singole offerte) – MAR (media aritmetica dei ribassi) = **CSS**

Lavaredo:  $30,5529 - 28,1581 = 2,3948$ ; Marmolada:  $31,7380 - 28,1581 = 3,5799$ ;

Nanda Devi:  $34,2566 - 28,1581 = 6,0985$ ; Ortles:  $36,1968 - 28,1581 = 8,0387$ ;

Pratello:  $37,1587 - 28,1581 = 9,0006$ .

### 2) Scarto medio aritmetico:

– Somma singoli CSS ÷ n. scarti = **SMA**

$(2,3948 + 3,5799 + 6,0985 + 8,0387 + 9,0006) \div 5 = 5,8225$

|    | <b>Impresa</b>      | <b>Ribasso %</b> | <b>Scarto</b> |
|----|---------------------|------------------|---------------|
| 3  | <b>Cristallo</b>    | 19,0100          |               |
| 4  | <b>Duranno</b>      | 19,4910          |               |
| 5  | <b>Etna</b>         | 24,5967          |               |
| 6  | <b>Fuji</b>         | 25,1089          |               |
| 7  | <b>Grigna</b>       | 26,2390          |               |
| 8  | <b>Hymettus</b>     | 26,3210          |               |
| 9  | <b>Incahuasi</b>    | 27,2278          |               |
| 10 | <b>Lavaredo</b>     | 30,5529          | 2,3948        |
| 11 | <b>Marmolada</b>    | 31,7380          | 3,5799        |
| 12 | <b>Nanda Devi</b>   | 34,2566          | 6,0985        |
| 13 | <b>Ortles</b>       | 36,1968          | 8,0387        |
| 14 | <b>Pratello</b>     | 37,1587          | 9,0006        |
|    | <b>Media scarti</b> |                  | <b>5,8225</b> |

## Lettera c) - Somma delle due medie

Calcolo della soglia come **somma** della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b).

*Esempio:*

**1) Soglia della somma delle medie:**

– SMA + MAR = **SSM**

$$28,1581 + 5,8225 = \mathbf{33,9806}$$

### Lettera d) - Calcolo soglia anomalia decurtando la somma delle medie


La soglia calcolata alla lettera c) viene **decrementata** di un **valore percentuale** pari al **prodotto delle prime due cifre** dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) **applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).**

### Esempio

#### 1) Prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della SRP:

– 1° decimale SMP x 2° decimale = **PDV**

$$-8 \times 9 = 72$$



#### 2) Calcolo valore decremento somme medie

– PDV (%) \* SMA = **DSM**

$$72\% * 5,8225 = 4,1922$$

### 3) Calcolo soglia anomalia con decremento SSM:

Come già accennato, la soglia di anomalia sarà determinata applicando alla somma tra le medie (matematica e scarti) un'ulteriore riduzione (nel caso esemplificato pari a **4,1922**), determinata in modo casuale (vengono in rilievo le prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi percentuali).

In particolare, il procedimento di calcolo è così strutturato:

- SSM – DSM = **Soglia anomalia**

$$33,9806 - 4,1922 = \mathbf{29,7884}$$

- **Prima offerta non anomala: 27,2278 (impresa n. 9 Incahuasi)**

|    | <b>Impresa</b> | <b>Ribasso %</b> | <b>Scarto</b> |
|----|----------------|------------------|---------------|
| 8  | Hymettus       | 26,3210          |               |
| 9  | Incahuasi      | 27,2278          |               |
| 10 | Lavaredo       | 30,5529          | 2,3948        |

**Soglia  
anomalia**

La decurtazione, pertanto, avviene in **termini assoluti**.

Tale **sistema di calcolo è stato confermato nella circolare** del MIT-Provveditorato Interregionale per le OO.PP. della Sicilia e Calabria - Palermo (circ. prot. n. 17649 del 5 luglio 2019, *“Note esplicative relative all'applicazione del nuovo metodo di aggiudicazione ai sensi dell'art. 97, co. 2 del dl. 32/2019”*), nella quale viene esemplificato il calcolo dell'anomalia, chiarendo che la **decurtazione prevista alla citata lettera d) è in valore assoluto**, non in percentuale.

Peraltro, tale interpretazione è stata sposata anche dalla più recente giurisprudenza amministrativa (TAR Lombardia – Milano, sez. I, ord. 25 luglio 2019, n. 937).

Appare così superato il contrasto interpretativo che vedeva, in antitesi all'interpretazione sopra cennata, il calcolo del decremento in termini percentuali (e non assoluti).

## OEPV

Per **gli appalti di lavori sotto soglia**, il ricorso al criterio dell'OEPV diventa possibile **solo previa motivazione** da parte della stazione appaltante.

**\*\* modifiche in sede di conversione: ELIMINATO L'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE**

Inoltre, è stata **RIPRISTINATA la previsione di un tetto massimo del 30 per cento**, al punteggio attribuibile all'elemento prezzo (comma 1, lett. s, n. 3)

## Commissari di gara

**Fino al 31 dicembre 2020**, viene prevista **la deroga** all'obbligo delle stazioni appaltanti di scegliere i commissari di gara tra esperti iscritti all'albo istituito presso l'ANAC (art. 77, comma 3, D.lgs. 50/2016).

**Versione iniziale del decreto legge**: facoltà esercitabile **solo a fronte della indisponibilità o disponibilità insufficiente di esperti** iscritti nella sezione ordinaria dell'albo dei commissari, come invece previsto dal testo del decreto.

Pertanto, entro il suddetto termine, le amministrazioni potranno nominare la commissione tra membri interni.

Resta però fermo l'obbligo di individuare i commissari **secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.**

## Appalto integrato

**Fino al 31 dicembre 2020, non trova applicazione** l'art. 59, comma 1, quarto periodo, OSSIA il divieto di affidare congiuntamente la progettazione ed esecuzione di lavori pubblici **(cd divieto di appalto integrato)**.

Rispetto alle previsioni del decreto, quindi, **è venuta meno la doppia condizione** che consentiva l'appalto integrato per le opere per i progetti approvati entro il 31 dicembre 2020, con pubblicazione del bando entro i dodici mesi successivi all'approvazione dei progetti stessi.

Oggi, è ragionevole quindi ritenere che **la deroga valga per tutte le gare pubblicate fino al 31 dicembre 2020.**

## Art 59

Nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara. Esse possono altresì utilizzare il partenariato per l'innovazione quando sussistono i presupposti previsti dall'articolo 65, la procedura competitiva con negoziazione e il dialogo competitivo quando sussistono i presupposti previsti dal comma 2 e la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando sussistono i presupposti previsti dall'articolo 63. Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto, come definito dall'articolo 23, comma 8, garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti. **E' vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori** ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e).

Si applica l'articolo 216, comma 4-bis.

*(il quarto periodo del comma è **sospeso fino al 31 dicembre 2020** dall'art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 55 del 2019, nella parte in cui vieta il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori)*

1-bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori.(...) .  
*(comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lett. m), della legge n. 55 del 2019*

Nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara. Esse possono altresì utilizzare il partenariato per l'innovazione quando sussistono i presupposti previsti dall'articolo 65, la procedura competitiva con negoziazione e il dialogo competitivo quando sussistono i presupposti previsti dal comma 2 e la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando sussistono i presupposti previsti dall'articolo 63. Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto, come definito dall'articolo 23, comma 8, garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti. ~~E' vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavor~~(...) **ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e).**

Si applica l'articolo 216, comma 4-bis.

1-bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori.(...) .  
*(comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lett. m), della legge n. 55 del 2019*

## Le gare per i lavori di manutenzione

**Per gli anni 2019 e 2020**, viene prevista la possibilità di:

- affidare le manutenzioni ordinarie e straordinarie - ad eccezione degli interventi che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere e di impianti - sulla base di un **progetto definitivo semplificato**, costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo e dal piano di sicurezza, con indicazione analitica dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- di iniziare i lavori a prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

**ESNA-SOA**

Società Organismo di Attestazione S.p.A.

ORDINE  
DEGLI  
INGEGNERI  
DELLA PROVINCIA  
DI PADOVA

FONDAZIONE  
INGEGNERI  
PADOVA



Ordine degli Architetti  
Pianificatori Paesaggisti  
e Conservatori  
della Provincia di Padova

**ANCE** | VENETO



Associazione  
Trentina  
dell'Edilizia

**GRAZIE**  
**PER L'ATTENZIONE!**

Avv. Francesca Ottavi - Direzione Legislazione Opere Pubbliche –

**ANCE** | ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
COSTRUTTORI EDILI

PADOVA | 03 OTTOBRE 2019

[www.esnasoa.it](http://www.esnasoa.it)